

# Attività di coordinamento in materia di contenzioso europeo

Elenco delle cause pregiudiziali esaminate – Cause con termine di scadenza per il deposito delle osservazioni 14-28 aprile 2022

*Cause pregiudiziali sollevate da giudici nazionali*

CAUSA	AMMINISTRAZIONI	OGGETTO
<p><b>Causa C-517/20</b></p> <p><b>ITALIA</b></p> <p><b>(Tribunale di Ascoli Piceno-sez. Penale)</b></p>	<p><b>PCM-DAGL</b></p> <p><b>MIN. GIUSTIZIA</b> <b>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</b></p> <p><b>MIN. ECONOMIA E FINANZE</b> <b>AG. DOGANE E MONOPOLI</b></p> <p><b>MIN. INTERNO</b></p> <p><b>MIN. SALUTE</b></p> <p><b>MIN. PER LE POLITICHE GIOVANILI</b></p> <p><b>ANAC- AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE</b></p> <p><b>AGCM- AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</b></p> <p><b>PCM STRUTTURA DI MISSIONE PER LE PROCEDURE DI INFRAZIONE</b></p>	<p><b>Mercato interno</b></p> <p><b>Libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi – Esercizio di scommesse sportive – Proroga delle concessioni – incompatibilità</b></p> <p>Compatibilità con gli articoli del TFUE 49 – libertà di stabilimento, 52 – restrizioni per motivi di ordine pubblico –, 56 – libera prestazione di servizi – e 106 – tutela della concorrenza –, di norme nazionali che prorogano “sine die” le concessioni per la raccolta di scommesse sportive già assegnate con precedenti bandi o con successiva procedura di sanatoria la cui scadenza naturale era fissata per il giugno 2016.</p> <p><i>Dubbio se tali disposizioni - di sanatoria e proroga delle concessioni – eludendo le norme sugli appalti, realizzano, di fatto, una chiusura sul mercato nazionale dei potenziali nuovi operatori e impediscono l'accesso di nuovi operatori stranieri.</i></p>

<p><b>C-5/22</b></p> <p><b>ITALIA</b></p> <p><b>(Consiglio di Stato)</b></p>	<p><b>PCM-DAGL</b></p> <p><b>MIN. GIUSTIZIA</b></p> <p><b>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</b></p> <p><b>MIN. ECONOMIA E FINANZE</b></p> <p><b>MIN. PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA</b></p> <p><b>ARERA- AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE</b></p> <p><b>GSE- GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI</b></p> <p><b>AGCM</b></p>	<p><b>Mercato interno</b></p> <p><b>Mercato interno dell'energia elettrica – Compiti e competenze delle Autorità di regolazione del settore</b></p> <p>Interpretazione della Direttiva 2009/72/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, con particolare riferimento all'art. 37, commi 1 e 4 che disciplinano i compiti e le competenze delle Autorità di regolazione del settore.</p> <p><i>Dubbio sulla possibilità per l'Autorità di regolazione del mercato elettrico italiano di esercitare, nei confronti delle società operanti nel settore elettrico, il potere prescrittivo di imporre a dette società la restituzione ai clienti, anche cessati e morosi, della somma corrispondente al corrispettivo economico da questi versata a copertura di spese di gestione amministrativa, in adempimento di una clausola contrattuale oggetto di sanzione da parte della stessa Autorità.</i></p>
--	---	---

*Cause pregiudiziali sollevate da giudici di altro Stato membro*

CAUSA	AMMINISTRAZIONI	OGGETTO
<p><b>C-768/21</b> <b>GERMANIA</b></p>	<p><b>MIN. GIUSTIZIA</b> <b>BANCA D'ITALIA</b> <b>GPDP- GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI</b></p>	<p><b>Tutela dei dati personali</b> <b>Poteri dell'autorità di controllo - Obbligo di intervento nel caso di accertata violazione dei diritti dell'interessato</b></p> <p>Interpretazione dell'articolo 57 (<i>Compiti</i>), paragrafo 1, lettere a) ed f), e dell'articolo 58 (<i>Poteri</i>), paragrafo 2, lettere da a) a j), in combinato disposto con l'articolo 77 (<i>Diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo</i>), paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.</p> <p><i>Dubbio se, nel caso in cui l'autorità di controllo rilevi un trattamento dei dati che viola i diritti dell'interessato, sia sempre obbligata all'intervento o se residuano margini di valutazioni in relazione alla intensità della violazione.</i></p>
<p><b>C-820/21</b> <b>BULGARIA</b></p>	<p><b>MIN. GIUSTIZIA</b> <b>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</b> <b>MIN. ECONOMIA E FINANZE /AG. DOGANE E MONOPOLI</b> <b>MIN. POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI</b></p>	<p><b>Fiscalità e dogane</b> <b>Accise - Apertura e esercizio di un deposito fiscale - Autorizzazione delle autorità competenti - Revoca a seguito dell'accertamento di un debito di accisa-</b></p> <p>Interpretazione dell'art 16, par 1 della direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise.</p> <p><i>Dubbio sulla compatibilità eurounitaria di una normativa nazionale la quale prevede la revoca obbligatoria dell'autorizzazione all'apertura e all'esercizio di un deposito fiscale per il futuro senza preavviso e a tempo indeterminato, in aggiunta a una sanzione già inflitta per la stessa motivazione e se tale misura risulti sproporzionata anche in considerazione del fatto che non è ammessa una domanda di nuovo rilascio dell'autorizzazione nemmeno una volta sanate le irregolarità.</i></p>
<p><b>C-833/21</b> <b>SPAGNA</b></p>	<p><b>PCM-DAGL</b> <b>MIN. GIUSTIZIA</b> <b>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</b></p>	<p><b>Fiscalità</b> <b>Tassazione dei prodotti energetici - Accertamento dell'imposta sul carbone gravante sul consumo dello stesso per la produzione di energia elettrica - Nozione di «motivi di politica ambientale» in</b></p>

	<p><b>MIN. ECONOMIA E FINANZE/AG. ENTRATE</b></p> <p><b>MIN. PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA</b></p> <p><b>ARERA- AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE</b></p> <p><b>GSE- GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI</b></p> <p><b>PCM - STRUTTURA DI MISSIONE PER LE PROCEDURE DI INFRAZIONE</b></p>	<p><b>relazione alla struttura e alla destinazione del gettito dell'imposta</b></p> <p>Interpretazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/96/CE che ristrutturata il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità.</p> <p><i>Dubbio se il diritto UE osti ad una disposizione interna che istituisce un'imposta sul carbone destinato alla produzione di elettricità dichiarando come suo obiettivo la protezione dell'ambiente, mentre tale finalità non si riflette nella struttura dell'imposta e il gettito viene destinato al finanziamento dei costi del sistema elettrico.</i></p>
<p><b>C-12/22</b></p> <p><b>SLOVACCHIA</b></p>	<p><b>MIN. GIUSTIZIA</b></p> <p><b>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</b></p> <p><b>MIN. ECONOMIA E FINANZE</b></p> <p><b>BANCA D'ITALIA</b></p> <p><b>AGCM- AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</b></p>	<p><b>Tutela dei consumatori</b></p> <p><b>Credito al consumo - Obblighi informativi - Accertamento della vessatorietà di una clausola successivamente alla conclusione del contratto - Azione di ingiustificato arricchimento - Termine di prescrizione - Principio di effettività</b></p> <p>Interpretazione della Direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE, in particolare dell'articolo 10 ("Informazioni da inserire nei contratti di credito"), paragrafo 2 della Direttiva 2008/48/CE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.</p> <p><i>Dubbio su come debbano essere interpretati gli obblighi informativi previsti dall'art. 10 della direttiva 2008/48 CE relativa ai contratti di credito, con riferimento in particolare all'indicazione del tipo di credito, della durata del contratto e dei presupposti utilizzati per calcolare il tasso annuo effettivo global (TAEG).</i></p> <p><i>Dubbio se il giudice possa dichiarare come abusiva una clausola anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale.</i></p> <p><i>Dubbio sulla contrarietà al diritto euro-unitario di una prassi giudiziaria per cui, in caso di omessa indicazione di una informazione obbligatoria, si deduce che tale circostanza fosse già nota al consumatore al momento della sottoscrizione del contratto di credito, in particolare se il consumatore ha espressamente confermato di conoscere il contratto di credito</i></p>

		<p><i>sottoscrivendo altra documentazione creditizia correlata.</i></p>
--	--	---

*Dubbio sulla conformità ai principi di tutela dei consumatori e di effettività di un termine di prescrizione triennale c.d. oggettivo per l'azione di ingiustificato arricchimento previsto dalla legislazione slovacca, specialmente con riguardo al dies a quo di decorrenza dello stesso.*